

# CONVENZIONE

TRA



E



Tecnoborsa – Consorzio per lo Sviluppo del Mercato Immobiliare S.C.p.A. rappresentata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione Dr. Raimondo Soria, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima, in Roma, Via de' Burrò 147, P.IVA 05375771002.

e

L'Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane – Universitas Mercatorum, istituita con D.M. 10 maggio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 134 del 12 giugno 2006, di seguito denominata "Università", rappresentata dal Presidente, Dott. Pierfrancesco Pacini, domiciliato per la carica di Presidente dell'Università, presso la sede legale della medesima, in Roma, Via Appia Pignatelli 62, P. IVA e C.F. 09106101000;

## Premesso che

- L'Università svolge attività didattica e formazione utilizzando innovative metodologie tecnologiche e-learning;
- L'Università ha attivato il Corso di Laurea in Gestione di Impresa appartenente alla classe delle Lauree universitarie in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (classe L-18)
- Il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3.11.1999, n. 509 del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, prevede il riordino degli studi universitari e, in particolare, l'istituzione di lauree triennali e magistrali rientranti in apposite classi;
- L'art. 5 d, comma 7 del suddetto D.M. prevede che "Le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia";
- L'art. 22, comma 13 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede, altresì, che "le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università" e che, in virtù di tale dettato normativo, l'atto convenzionale diviene l'unico strumento che regola il riconoscimento;
- In data 1° giugno 2006 il Ministro dell'Università e della Ricerca ha adottato un atto di indirizzo (prot. 149/Segr/DGU/2006) che riguarda le convenzioni tra atenei ed enti e istituzioni varie per il conseguimento di titoli universitari, con il quale si sono invitate, in coerenza con le indicazioni già formulate dal CUN, le Università a contenere il limite

- quantitativo dei crediti formativi riconoscibili nel numero di 60, pari ad un anno di corso, di laurea triennale;
- È interesse di Tecnoborsa consentire agli operatori del mercato immobiliare nazionale, con particolare riferimento a quelli accreditati presso il sistema delle Borse Immobiliari Italiane, tra cui la Borsa Immobiliare di Roma, ivi compresi i coniugi e i familiari di primo grado per agevolare il passaggio generazionale, ai lavoratori delle strutture in cui si articola l'Organizzazione, una preparazione di livello universitario e offrire l'opportunità di valorizzare i percorsi formativi realizzati, presso le diverse strutture formative private e pubbliche, mediante il riconoscimento di crediti formativi per il conseguimento di titoli accademici;
  - La Direttiva servizi 2006/123/Ce ha innovato le normative che regolano oggi la professione dell'agente immobiliare e l'attività di intermediazione commerciale e di affari e che in Italia la Direttiva servizi in Italia è stata recepita dal Decreto legislativo n.59/2010.

### **Convengono e stipulano quanto segue**

#### **Articolo 1**

Le premesse sopraindicate costituiscono parte integrante della presente convenzione

#### **Articolo 2**

L'Universitas Mercatorum e Tecnoborsa si impegnano a collaborare per consentire agli operatori del mercato immobiliare nazionale, con particolare riferimento a quelli accreditati presso le Borse Immobiliari Italiane, tra cui la Borsa Immobiliare di Roma, ivi compresi i coniugi e i familiari di primo grado per agevolare il passaggio generazionale, ai lavoratori delle strutture in cui si articola l'Organizzazione ed ai loro familiari, l'iscrizione al corso di laurea, al fine del conseguimento dei titoli accademici, ai sensi della Legge n. 448/2001;

#### **Articolo 3**

Universitas Mercatorum si impegna ad immatricolare gli studenti di cui al precedente art. 2 in possesso dei requisiti di legge per l'accesso ai Corsi di Laurea triennali a partire dal 1^ novembre 2010 al corso di laurea GIM (Gestione delle Imprese)

Universitas Mercatorum si impegna altresì a garantire a partire da settembre 2011 una delle due soluzioni alternative di seguito indicate in presenza di almeno 100 studenti immatricolati provenienti dal Settore economico-immobiliare al presente Anno Accademico 2010-2011:

- A. Apertura di un Corso di Laurea triennale specifico;
- B. Apertura di un Curriculum specifico attorno al Corso di Laurea in Gestione di Impresa in aggiunta ai già presenti Curricula GIM e AMICO.

In entrambi i casi gli studenti immatricolati quest'anno potranno optare l'anno prossimo per il passaggio al II^ anno accademico del Corso di Studi di cui al punto A) o al punto B) tenuto conto che il primo anno di corso di studi è comune.

Sia le ipotesi A) che B) potranno essere attivate, subordinatamente alle autorizzazioni ministeriali di pertinenza, non prima di settembre 2011 per i vincoli rappresentati dai tempi



ministeriali legati alla nuova offerta formativa, nel quadro delle verifiche dei requisiti minimi dei corsi di studio.

#### **Articolo 4**

I percorsi di studio universitari pregressi ovvero ulteriori esperienze formative, debitamente documentate dal personale interessato, verranno valutati secondo la normativa vigente dalla struttura accademica preposta, ai fini dell'ammissione alla laurea.

Ai fini dell'ammissione al corso di laurea, il personale interessato, in ogni caso, deve essere già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo

#### **Articolo 5**

Fermo restando che le esperienze formative, di cui all'art. 3 devono concludersi con il superamento dell'accertamento formale del profitto e risultare coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea per il quale si chiede l'iscrizione, la valutazione verrà effettuata in coerenza con i criteri predeterminati da parte della struttura accademica preposta, così come previsto dal D. M. n. 270/2004.

#### **Articolo 6**

Al momento dell'iscrizione il personale interessato dovrà presentare, oltre alla prevista documentazione di rito, il proprio curriculum vitae ai fini dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi inerenti conoscenze e abilità professionali maturate e certificate, secondo la normativa vigente da parte della struttura accademica preposta

#### **Articolo 7**

Coloro che sono ammessi al corso di laurea, in base alla presente convenzione, sono considerati studenti universitari a tutti gli effetti e devono sottostare alle disposizioni che regolano gli studenti universitari.

#### **Articolo 8**

Gli accreditati presso le Borse Immobiliari gestite da Tecnoborsa, i lavoratori delle strutture in cui si articola l'Organizzazione, ivi compresi i coniugi e i familiari di primo grado per agevolare il passaggio generazionale, in base alla presente convenzione, potranno usufruire dell'agevolazione del 25% sul costo dell'immatricolazione ai corsi di laurea presenti nell'offerta formativa dell'Ateneo e delle eventuali borse di studio disponibili.

#### **Articolo 9**

Il pagamento dell'immatricolazione, su richiesta degli interessati potrà essere rateizzato.

#### **Articolo 10**

L'Università si impegna a garantire, senza oneri aggiuntivi, l'accesso alla piattaforma e-learning attraverso una costante e tempestiva informazione inerente gli aspetti di aggiornamento professionale

#### **Articolo 11**



Tecnoborsa si impegna a promuovere e pubblicizzare presso i professionisti accreditati presso il sistema delle Borse immobiliari Italiane ovvero, indirettamente, presso i relativi familiari di primo grado e i coniugi per agevolare il passaggio generazionale, la presente convenzione, prediligendo la comunicazione via intranet.

#### Articolo 12

La presente convenzione, che non comporta per le Parti oneri diversi da quelli indicati, ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata o modificata solo previo accordo tra le Parti.

#### Articolo 13

L'eventuale recesso di una delle Parti non inficerà i riconoscimenti dei crediti formativi già effettuati.

#### Articolo 14

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali, relativi agli studenti provenienti dalla presente convenzione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal d.lgs n. 196/2003.

#### Articolo 15

Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente il Foro di Roma.

#### Articolo 16


La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B, del DPR n. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26/4/1986, n. 131.

Le spese di bollo e di registrazioni sono a carico della Parte richiedente.

Roma, li    Novembre 2010

per l'Università Telematica "Universitas Mercatorum"

Il Presidente  
(Pierfrancesco Pacini)



per Tecnoborsa  
Il Presidente  
(Raimondo Soria)

TECNOBORSA S.C.P.A.  
Il Presidente

